

ACI INFORMATICA SPA

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA PER LA SEDE DI ACI INFORMATICA VIA FIUME DELLE
PERLE N. 24 - ROMA**

ALLEGATO 7 AL DISCIPLINARE DI GARA

CIG 6863427721

Sommario

Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici.....	5
Articolo 2 – Oggetto	6
Articolo 3 – Luogo di esecuzione delle attività	7
Articolo 4 – Orario del servizio	8
Articolo 5 - Durata.....	9
Articolo 6 – Estensione e riduzione del servizio	9
Articolo 7 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa	11
Articolo 8 - Obblighi specifici a carico dell'Impresa	14
Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	17
Articolo 10 – Obblighi di riservatezza	18
Articolo 11 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro	19
Articolo 12 - Referenti	19
Articolo 13 - Responsabilità	20
Articolo 14 - Revisione dei prezzi	21
Articolo 15 – Modalità di controllo e validazione del servizio	21
Articolo 16- Penali.....	21
Articolo 17 - Corrispettivo	23
Articolo 18 - Fatturazione e pagamento	25
Articolo 19 - Subappalto	27
Articolo 20 - Disposizioni antimafia.....	30
Articolo 21 - Cauzione	31
Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti	32
Articolo 23 - Risoluzione	32
Articolo 24 - Recesso	34

Articolo 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari	35
Articolo 26 – Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione....	36
Articolo 27 – Codice Etico ACI Informatica.....	37
Articolo 28 - Consenso al trattamento dei dati.....	37
Articolo 29 - Condizioni particolari di risoluzione	37
Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali	38
Articolo 31 - Foro competente	38

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA PER LA SEDE DI ACI INFORMATICA VIA FIUME DELLE
PERLE N. 24 - ROMA**

TRA

ACI INFORMATICA S.p.A. con sede in Roma alla via Fiume delle Perle, 24
Codice Fiscale 00405030586 Partita IVA 00883311003 in persona del
Direttore Generale, Ing. Mauro Minenna (di seguito per brevità **ACI
INFORMATICA**)

E

, con sede legale in _____, Via
_____, P. IVA _____, (domiciliata ai fini
del presente contratto in _____, Via _____,) in persona del
_____, domiciliato per la carica presso la sede
sociale (di seguito per brevità anche "**Impresa**"),

PREMESSO CHE

- l'Impresa è in possesso della licenza n _____ rilasciata dal
Prefetto di _____ per l'espletamento delle attività di cui
agli artt. 134 e segg. del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- l'Impresa, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta da ACI
Informatica, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della
stipula, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.
Lgs. 50/2016 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi
allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta -; Allegato "II" – Relazione

tecnica; Allegato "III" Capitolato Tecnico; Allegato "IV" Documento

Unico Valutazione Rischi (D.U.V.R.I.); Allegato "V" Eventuali

chiarimenti inviati durante la gara, definisce in modo adeguato e

completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli

elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle

stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e

domiciliate,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente contratto, così come l'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta),

l'Allegato "II" (Relazione tecnica); Allegato "III" (Capitolato Tecnico),

Allegato "IV" (Documento Unico Valutazione Rischi (D.U.V.R.I.);

Allegato "V" (Eventuali chiarimenti inviati durante la gara); nonché la

dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa posta in calce al

presente atto.

2. L'esecuzione del presente contratto è disciplinata, oltre che da quanto

nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dalle disposizioni di cui al

D.Lgs. 50/2016, dal codice civile, dalle norme del T.U. delle Leggi di

Pubblica Sicurezza (R.D. 773/31) e discendenti o comunque ad esse

riferibili, ivi compresi i regolamenti di servizio dettati dall'Autorità di

Pubblica Sicurezza e dalle altre disposizioni normative in materia di

contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni

sopra richiamate.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti da ACI Informatica, prevarranno sugli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti dall'Impresa.

4. ACI Informatica, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 1 del 01/03/2009 provvederà a comunicare alla stessa Autorità i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

5. Il codice CIG identificativo del presente contratto è il seguente:
6863427721.

6. E' designato quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Nicola Accarino.

7. È designato quale Direttore dell'esecuzione del contratto il dott. .

Articolo 2 – Oggetto

1. L'ACI Informatica affida alla Impresa l'espletamento del servizio di Vigilanza privata armata dovrà essere erogato con le seguenti modalità:

- **Vigilanza continuativa:** mediante presidio della sede da parte di guardie giurate armate in divisa che opereranno in collegamento radio con la centrale operativa dell'Impresa;
- **Guardiana e centralino della postazione principale,** da parte di una guardia giurata armata
- **Guardiana postazione secondaria,** da parte di una guardia giurata armata.

2. La vigilanza privata armata (vigilanza continuativa e guardiana) dovrà

essere espletata da guardie giurate, regolarmente nominate ai sensi degli artt. 133 e 138 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

3. Le prestazioni che l'Impresa deve fornire hanno lo scopo di garantire costantemente la sicurezza dei locali, sia interni che esterni, delle persone, delle cose e dei valori, adottando corretti ed adeguati strumenti e criteri tecnici di esecuzione nel rispetto delle esigenze dell'ACI Informatica. In particolare, il servizio di vigilanza dovrà assicurare il controllo degli accessi e delle aree interne ed esterne delle sedi stesse, la sicurezza degli immobili, la sicurezza di cose e persone all'interno degli immobili e dovrà anche garantire la gestione di eventi eccezionali, il tutto deve essere svolto secondo le modalità di cui alle disposizioni operative specificate nei capitoli 8, 9 e 10 del Capitolato tecnico.

4. L'Impresa si obbliga, altresì, ad eseguire, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 17, tutte le prestazioni previste nel Capitolato tecnico, allegato al presente contratto, ivi compresi gli aspetti migliorativi offerti gratuitamente dall'Impresa se accettati da ACI Informatica.

5. La descrizione del servizio, le unità della sede, le modalità di esecuzione e le specifiche attività richieste all'Impresa aggiudicataria, oltre che nel presente contratto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico a cui specificatamente si rinvia.

Articolo 3 – Luogo di esecuzione delle attività

1. Le attività di vigilanza privata e presidio di cui al presente contratto

dovranno essere svolte presso le sedi ACI Informatica di Roma, in Via Fiume delle Perle, 24, così come riportato nel capitolo 2 del Capitolato tecnico.

2. L'Impresa dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, dell'estensione dei locali da vigilare e della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai servizi stessi. Conseguentemente, nessuna obiezione l'Impresa stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.

Articolo 4 – Orario del servizio

1. L'orario del servizio, in conformità a quanto previsto nel capitolo 5 del Capitolato tecnico, è così strutturato:

a) sorveglianza armata continuativa, da parte di n° 1 addetto con piantonamento presso la postazione dedicata ubicata in corrispondenza dell'accesso principale dello stabile di Via Fiume delle Perle, deve essere svolta per 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno;

b) guardiania armata postazione principale, da parte di n° 1 addetto con piantonamento presso la postazione dedicata ubicata in corrispondenza dell'accesso principale dello stabile di Via Fiume delle Perle, deve essere svolta dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali;

c) guardiania armata postazione secondaria, da parte di n° 1 addetto

con piantonamento in una guardiola chiusa e climatizzata posta in corrispondenza dell'accesso di Via della Grande Muraglia n. 580 dalle ore 11:30 alle ore 14.30 dal lunedì al giovedì esclusi i festivi infrasettimanali.

2. Il monte ore complessivo stimato per i servizi di cui alla lettera a), b) e c) per l'intero periodo di tre anni è circa 34.920 ore .

3. L'ACI Informatica, così come espresso nel capitolo 5 del Capitolato tecnico, potrà variare in qualsiasi momento l'orario di ciascuno dei servizi dandone tempestiva comunicazione scritta all'Impresa, anche a mezzo fax, senza oneri aggiuntivi se non per quelli delle ore di servizio effettivamente erogate.

Articolo 5 - Durata

1. Il presente contratto è efficace dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal 1° ottobre 2017.

2. Resta comunque inteso che al cessare per qualunque causa del servizio di cui al presente Contratto, l'Impresa sarà tenuta, a richiesta di ACI Informatica e per la durata dalla stessa determinata, ad assicurare la continuità del servizio medesimo fino al subentrare della nuova Società contraente. In tal caso il corrispettivo previsto per la prestazione oggetto del presente atto, rimarrà fisso ed invariabile.

Articolo 6 – Estensione e riduzione del servizio

1. L'ACI Informatica si riserva la facoltà, nel corso della vigenza contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di richiedere ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i un aumento o una diminuzione fino

alla concorrenza del quinto del valore della fornitura, delle prestazioni relative all'oggetto del presente contratto, come pure di variare la sede sociale di Via Fiume delle Perle e/o includendone altre ubicate in Roma.

2. Le variazioni in diminuzione delle prestazioni potranno riguardare, di massima, ipotesi di chiusura delle sede, rilascio dei locali tenuti in locazione e spostamento degli uffici presso un edificio ove già esiste un servizio di vigilanza svolto da altri, utilizzo di modalità diverse per l'espletamento del servizio, adozione, secondo le proprie esigenze, di strumenti tecnologici e/o informatici che rendano, a parere dell'ACI Informatica, superflue le prestazioni di vigilanza. In caso di diminuzione delle prestazioni, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità, oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, remunerato sulla base del prezzo orario riportato nella Dichiarazione di offerta, allegata al presente contratto (Allegato "I").

3. L'ACI Informatica si riserva, altresì, la facoltà di ampliare il servizio oggetto del presente contratto, per acquisizione di nuovi locali, per intensificazione di alcuni servizi in essere o per altre occorrenze comunque connesse con le proprie esigenze organizzative. In caso di aumento, le prestazioni integrative verranno eseguite e remunerate alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.

4. Sono ammesse modifiche e varianti senza una nuova procedura di gara nei limiti ed alle specifiche condizioni dettate dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In tali ipotesi, variazioni e modifiche saranno disciplinate da appositi atti aggiuntivi.

5. Nel caso in cui l'Impresa non ottemperi alle richieste di cui sopra, l'ACI

Informatica si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 7 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 17 tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività, e agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione delle attività e servizi oggetto del contratto.

2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l'Impresa dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto dichiara e garantisce che l'attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

3. Il personale addetto ai servizi di vigilanza continuativa e di guardiania dovrà essere in possesso della prescritta licenza di guardia giurata e, durante l'orario di lavoro, dovrà indossare l'uniforme, essere munito di pistola, portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della ditta di appartenenza e dovrà essere radiocollegato con la Centrale Operativa Principale e con tutte le radiomobili dell'Impresa ovunque operanti.

4. Inoltre, il personale addetto alla Vigilanza continuativa, alla guardiania, e al centralino dovrà tenere un comportamento conforme al

regolamento dell'Impresa e rispettoso delle regole generali di cui al
Cap. 4 del Capitolato tecnico.

5. L'Impresa garantisce che il personale addetto sia alla vigilanza continuativa che alla guardiania offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali per espletare il servizio secondo le condizioni minime previste dal Capitolato tecnico.

6. L'Impresa si obbliga a garantire l'espletamento del servizio di centralino telefonico, di cui al capitolo 6 del capitolato tecnico al quale si rinvia, da parte del personale addetto alla guardiania presso la postazione principale.

7. L'Impresa si obbliga a garantire il servizio di ronda da parte del vigilante di turno presso la postazione dedicata all'ingresso principale. Il servizio di ronda all'interno dell'edificio dovrà essere effettuato giornalmente due o più volte nella fascia oraria che va dalle ore 23,00 alle ore 6,00 secondo quanto previsto al capitolo 10.3 del Capitolato tecnico al quale si rinvia.

8. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ACI Informatica.

9. L'Impresa si obbliga a dare immediata comunicazione all'ACI Informatica del venir meno delle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia allo svolgimento dell'attività di vigilanza, rilasciata ex articolo 134 e seguenti del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. del 18.6.1931, n. 773.

10. In caso di sciopero del personale addetto ai servizi di vigilanza, l'Impresa dovrà preavvisare l'ACI Informatica con la maggiore tempestività possibile, ed in ogni caso il preavviso non potrà essere inferiore a due giornate lavorative, fermo restando l'obbligo di assicurare l'espletamento del servizio ove necessario a garantire il regolare svolgimento delle attività di istituto dell'ACI Informatica.

11. L'Impresa consente ad ACI Informatica di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi, ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

12. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

13. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ACI Informatica, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

14. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai

precedenti comma, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 8 - Obblighi specifici a carico dell'Impresa

1. Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato, avente la capacità professionale per espletare il servizio secondo le condizioni minime previste dal Capitolato Tecnico.

2. L'Impresa prende atto che dovrà impiegare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o determinato. Pertanto, l'Impresa non potrà utilizzare personale assunto con contratto di inserimento, con contratto di apprendistato e con qualsiasi altro tipo di contratto compresi quelli definiti a progetto (già definiti di "Collaborazione coordinata e continuativa").

3. Fermo restando quanto precisato al precedente art. 6, l'ACI Informatica si riserva di chiedere, in presenza di situazioni urgenti, l'erogazione del servizio sia con un maggior numero di guardie sia oltre l'orario previsto.

4. L'ACI Informatica metterà a disposizione dell'Impresa i locali per il corretto svolgimento del servizio di vigilanza privata e presidio presso le sedi indicate.

5. Durante la permanenza nei locali dell'ACI Informatica il personale addetto alla vigilanza dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale dell'ACI Informatica sia nei confronti del

pubblico che accede agli uffici e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'ACI Informatica stessa.

6. Il personale preposto all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici di ACI Informatica potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla ACI Informatica, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

7. L'impresa è tenuta a dettare le norme disciplinari e comportamentali alle quali il proprio personale dovrà attenersi, ed a garantire il rispetto da parte dello stesso delle disposizioni interne di ACI Informatica. Inoltre, il personale preposto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ha l'obbligo, nella frequentazione degli uffici di ACI Informatica, di portare in modo visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

8. L'Impresa riconosce all'ACI Informatica la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, che fossero ritenute ad insindacabile giudizio della ACI Informatica medesima non adeguate alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della ACI Informatica di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere per la stessa ACI Informatica. In siffatto caso l'Impresa, proponendo preventivamente ad ACI Informatica il curriculum della nuova figura professionale, provvederà alla sostituzione

entro il termine di 5 giorni solari dalla richiesta di ACI Informatica.

9. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento, l'Impresa, nel caso in cui voglia provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare alla ACI Informatica, con un preavviso di 7 giorni solari, il *curriculum* della nuova figura professionale.

10. Nell'ipotesi di cui al precedente comma del presente articolo, l'ACI Informatica si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del *curriculum* della nuova figura professionale.

11. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto da parte della ACI Informatica, del *curriculum* presentato, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 3 (tre) giorni solari decorrenti dalla comunicazione di assenso.

12. In ogni caso il personale impiegato per l'espletamento delle attività contrattuali potrà essere sostituito solamente in casi eccezionali e con adeguata motivazione preventivamente comunicata ad ACI Informatica.

Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della guardia giurata senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione scritta dell'ACI Informatica, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'ACI Informatica nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui al

successivo art. 19, d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.

13. L'Impresa si obbliga a dare applicazione a quanto previsto dal CCNL vigente in materia di cessazione dell'appalto e assorbimento del personale. In particolare, l'Impresa si obbliga a garantire i livelli occupazionali del personale attualmente impiegato nella commessa ai sensi degli art. 24 e seguenti del CCNL di categoria.

14. Alla scadenza del contratto, l'Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali messi a disposizione dall'ACI Informatica.

15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati

contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai comma precedenti, vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. L'Impresa si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all'oggetto del presente contratto.

Articolo 10 – Obblighi di riservatezza

1. L'impresa ha l'obbligo di mantenere e far mantenere ai propri dipendenti riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la ACI Informatica e per i successivi 5 anni.

2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte del proprio personale.

4. A tal fine l'Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte.

5. Gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione di ACI Informatica anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla ACI Informatica.

7. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare ed appalti e, comunque, previa comunicazione alla ACI Informatica.

Articolo 11 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro

1. L'Impresa nell'esecuzione dei servizi è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

Articolo 12 - Referenti

1. ACI Informatica e l'Impresa, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto, nomineranno rispettivamente un proprio referente per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali.

2. Il Referente potrà essere sostituito dall'Impresa previa comunicazione indirizzata ad ACI Informatica a mezzo pec, che dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dell'effettiva sostituzione.
3. Per ragioni di opportunità tecnica emergenti in corso di esecuzione, i referenti potranno concordare modifiche e varianti alle attività previste, purché detti interventi siano coerenti con quanto previsto e non comportino aumenti dei corrispettivi pattuiti.
4. L'Impresa rimane comunque responsabile dell'operato del proprio Referente.

Articolo 13 - Responsabilità

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse ad ACI Informatica, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
3. A fronte dell'obbligo di cui ai precedenti comma, l'Impresa ha stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile e professionale in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata

a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 14 - Revisione dei prezzi

1. Per l'intera durata del rapporto contrattuale non si procederà ad alcuna revisione dei prezzi.

Articolo 15 – Modalità di controllo e validazione del servizio

1. Le attività saranno svolte a consumo. Con periodicità mensile il Direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà il consuntivo delle attività svolte sulla base dei parametri quantitativi contenuti nei rapporti di monitoraggio.
2. Questi dati saranno riportati in una o più schede di avanzamento delle attività che firmate dalle Parti rappresenteranno l'accettazione del servizio.

Articolo 16- Penali

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 23, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali consistenti, tra l'altro, nel mancato, ritardato o nell'assenza totale del servizio di vigilanza, all'Impresa saranno applicate le penali previste nel presente articolo.
2. Per ogni giorno solare di ritardo nei termini previsti dal precedente articolo 8, comma 10, l'ACI Informatica applicherà all'Impresa, per ciascuna delle risorse mancanti, una penale di € 100,00 (Cento/00).
3. Per ogni ora e frazione di essa in cui il servizio non è espletato nei termini quantitativi contrattualmente previsti (presenza di guardie in numero inferiore al previsto) ovvero non è espletato, l'ACI Informatica applicherà all'Impresa una penale di € 150,00 (Centocinquanta/00).

4. Per la mancata o parziale effettuazione del servizio di ronda, l'ACI Informatica applicherà all'Impresa una penale di € 300,00 (trecento/00).

5. Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate ad Aci Informatica nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.

6. ACI Informatica si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, oltre a chiedere il risarcimento di tutti i danni, nei seguenti casi:

- qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga nel periodo di un mese la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo maturato nel periodo;
- qualora l'ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il 10% del corrispettivo contrattuale massimo dell'intera fornitura di cui all'art. 18.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la ACI Informatica si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

9. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna

espressamente a rifondere alla ACI Informatica l'ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

10. La ACI Informatica, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 21, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare finanziariamente il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

Articolo 17 - Corrispettivo

1. Il prezzo unitario orario globale per le attività di cui al presente contratto è di € () per ogni ora di servizio effettivamente prestato.

2. In relazione al prezzo unitario di cui al precedente comma 1, il corrispettivo complessivo massimo è di € (Euro /00) per un monte ore complessivo stimato di 34.920 per l'intero periodo contrattuale di 36 mesi per le attività e prestazioni relative al servizio di vigilanza continuativa, guardiana e centralino postazione principale e guardiana postazione secondaria.

3. Il corrispettivo complessivo massimo di cui al precedente comma 2 è comprensivo dei costi relativi alla sicurezza a carico del datore di lavoro e non comprende, invece, gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali così come quantificati nel DUVRI in € 454,00 (quattrocentocinquantaquattro/00).

4. All'Impresa saranno remunerate le sole attività effettivamente richieste e regolarmente eseguite.
5. Il corrispettivo contrattuale è da intendersi remunerativo di ogni onere e spesa necessari per l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali; tale corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale.
7. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità e l'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
8. L'Impresa prende atto ed accetta che in caso di effettuazione, su richiesta esplicita e preventiva di ACI Informatica, dei servizi contrattuali oltre il numero di ore previste giornalmente, le stesse saranno remunerate, anche se festive o notturne, al prezzo orario unitario di cui al precedente comma 1.
9. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
10. In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ACI Informatica in qualità di società a totale partecipazione pubblica, per ogni pagamento di importo superiore ad

euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 3 del Decreto

Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico

del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o

parziale, delle somme oggetto di verifica all'Agente della riscossione,

ACI Informatica darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per

interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa ACI

Informatica.

Articolo 18 - Fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 18 sarà fatturato

mensilmente in relazione alle ore effettivamente espletate nei periodi di

riferimento e risultanti dai consuntivi attività approvati dall'ACI

Informatica ai sensi del precedente art. 16.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010 art. 3, le

fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al

codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla

ACI Informatica, Via Fiume delle Perle n. 24, 00144 Roma, P. IVA

00883311003, e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo di

posta elettronica: admacinform@informatica.aci.it.

3. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del

pagamento ed essere corredate da una nota dell'Impresa attestante la

perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli

adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal

responsabile dell'Ufficio interessato dell'Impresa.

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse.

5. In conformità alle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di "in house", l'importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a _____, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187. A tal fine, l'Impresa dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., così come meglio specificato al successivo articolo 25.

6. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si

verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. L'Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex articolo 30 del D. Lgs. 50/2016) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Articolo 19 - Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 2.>

2. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

3. Resta inteso che qualora l'Impresa si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi comma.

4. L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ACI Informatica o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non

comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti di ACI Informatica, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

7. L'Impresa si impegna a depositare presso ACI Informatica, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza nei confronti del subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio

8. Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare

puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

9. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, ACI Informatica procederà a richiedere all'Impresa l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

10. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

11. L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da ACI Informatica inadempimenti dell'Impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ACI Informatica né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

12. L'Impresa aggiudicatrice si obbliga, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di

ulteriore subappalto.

14. L'impresa dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica effettuata da ACI Informatica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ACI Informatica annullerà l'autorizzazione al subappalto.

17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.

Articolo 20 - Disposizioni antimafia

1. L'Impresa prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale, dei componenti dell'organo di amministrazione della Impresa, dei membri del Collegio Sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, del Sindaco, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione

delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 21 - Cauzione

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante _____ emessa da _____, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dal citato art. 103 del D. Lgs. 50/2016, previa deduzione di crediti di ACI Informatica verso l'Impresa.

2. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di ACI Informatica.

4. ACI Informatica ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente contratto e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il

diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui ACI Informatica si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della ACI Informatica.

6. In caso di inadempimento a tale obbligo ACI Informatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

7. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. È fatto divieto all'Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, del codice civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal presente contratto, se non dietro preventiva ed espressa autorizzazione di ACI Informatica.

3. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa aggiudicataria degli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 23 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Informatica

per porre fine all'inadempimento, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso, si conviene che ACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI Informatica;

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 13;

d) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 7 Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa; 8 Obblighi specifici a carico dell'Impresa; 10 Obblighi di riservatezza; 13 Responsabilità; 16 Penali; 19 Subappalto; 21 Cauzione; 22 Divieto di cessione del contratto e dei crediti; 25 Tracciabilità dei flussi finanziari; 26 Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione; 27 Codice etico di ACI Informatica; 29 Condizioni particolari di risoluzione.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale
dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con lettera raccomandata
a.r..

Articolo 24 - Recesso

1. La ACI Informatica ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza
necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi
momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da
comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r..

2. Tenuto conto che le attività di cui al presente contratto sono inserite in
un progetto svolto nell'ambito del rapporto istituzionale che ACI
Informatica ha nei confronti dell'Automobile Club d'Italia (ACI), qualora
detto progetto dovesse essere dall'ACI interrotto e/o sospeso, ACI
Informatica ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di far cessare e/o
sospendere gli effetti del presente contratto.

3. Dalla data di efficacia dell'interruzione/sospensione di cui ai precedenti
comma, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla ACI
Informatica.

4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti comma, l'Impresa ha diritto al
pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il
corrispettivo e le condizioni di contratto.

5. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad
ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche
in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

6. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o

l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la ACI Informatica ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione del servizio oggetto del presente contratto devono essere registrati dall'Impresa su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd "obbligo di tracciabilità"), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio codice CIG).
2. L'inosservanza dell'obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma 1 determina la nullità assoluta del presente contratto ai sensi dell'art. 1418 codice civile.

3. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del presente contratto.

4. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviando alla disciplina dettata dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

**Articolo 26 – Successione – fallimento – cessione – trasformazione –
scissione**

1. In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di fallimento dell'appaltatore, se società commerciale, ACI Informatica potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. In caso di fallimento di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore dell'Amministrazione. In tal caso ACI Informatica si riserva anche il ricorso alla procedura di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

3. La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.

4. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta

cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, ACI Informatica può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

Articolo 27 – Codice Etico ACI Informatica

1. L'Impresa si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Codice etico di ACI Informatica, predisposto in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale Codice Etico è consegnato all'Impresa che dichiara di avere preso piena conoscenza del suo contenuto.

2. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice etico darà la facoltà ad ACI Informatica di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile, comunicando per iscritto alla Impresa Appaltatrice la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Articolo 28 - Consenso al trattamento dei dati

1. L'Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte di ACI Informatica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 29 - Condizioni particolari di risoluzione

1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d'urgenza, qualora successivamente alla stipula del presente contratto

sia accertata la sussistenza di una causa di divieto tra quelle indicate nell'allegato 1) al D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, o siano accertati gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ACI Informatica può recedere dal contratto.

2. L'Impresa prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà di ACI Informatica di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della ACI Informatica al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico ad ACI Informatica per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Impresa.

Articolo 31 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, li _____

ACI Informatica S.p.A.

L'Impresa

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Ing. Mauro Minenna

Dott. _____

Dichiarazione dell'Impresa annessa al contratto

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 Oggetto

Articolo 4 Orario del servizio

Articolo 6 Estensione e riduzione del servizio

Articolo 7 Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 8 Obblighi specifici a carico dell'impresa

Articolo 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 10 Obblighi di riservatezza

Articolo 13 Responsabilità

Articolo 14 Revisione dei prezzi

Articolo 16 Penali

Articolo 19 Subappalto

Articolo 20 Disposizioni antimafia

Articolo 21 Cauzione;

Articolo 22 Divieto di cessione del contratto e dei crediti

Articolo 23 Risoluzione

Articolo 24 Recesso

Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 26 Successione – fallimento –cessione – trasformazione - scissione

Articolo 27 Codice Etico ACI Informatica

Articolo 28 Consenso al trattamento dei dati

Articolo 29 Condizioni particolari di risoluzione

Articolo 31 Foro competente

Roma, lì

L'Impresa

Il legale rapp.te pro tempore